



**COMUNE  
DI  
VIDOR**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
ACQUEDOTTO**

Adottato con Deliberazione Consiliare n. 81 del 30.09.1985  
Modificato con Deliberazione Consiliare n° 37 del 03.07.1992

#### ART. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

#### ART. 2

L'acqua viene concessa per uso domestico od altri usi. Nel caso di deficienza d'acqua il Comune può vietare ogni uso diverso da quello domestico.

Le categorie di utenze sono le seguenti:

utenze domestiche o comunità senza fini di lucro;

utenze industriali, artigianali o commerciali e diverse da quelle domestiche;

utenze zootecniche od allevamento degli animali.

#### ART. 3

La fornitura dell'acqua verrà concessa a chiunque ne faccia richiesta. Gli inquilini non proprietari dell'appartamento in cui viene erogata l'utenza, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di concessione, l'autorizzazione del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni sui terreni di terzi, il richiedente dovrà esibire il nulla osta del proprietario del terreno soggetto a servitù passiva dell'acquedotto. Tale nulla-osta vincola il concedente al rispetto delle norme del presente Regolamento.

La domanda di concessione del servizio acquedotto in parola, dovrà essere corredata da certificazione attestante l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità secondo le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica di cui all'art. 45 della L. S. 28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni e art. 90 della L. R. 27.06.1985, n. 61.

#### ART. 4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno essere fatte concessioni nelle strade sprovviste di condutture purché i richiedenti sostengano la relativa spesa.

#### ART. 5

Ogni concessione è personale: essa è revocabile in qualunque momento senza diritto ad indennità, quando le circostanze lo richiedano.

Tale provvedimento può essere assunto solo dalla Giunta, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale. La concessione è subordinata al versamento della tassa fissa di allacciamento, a fondo perduto, da assolversi all'atto della domanda nella misura determinata dall'Organo Comunale competente e assume l'obbligo del pagamento delle prese di derivazione fino al punto stabilito dal personale tecnico del Comune per la posa del contatore.

La concessione medesima si estingue nel momento in cui (per qualunque ragione) viene a cessare l'utenza nel luogo in cui fu effettuato l'allaccio restando il Comune proprietario del tronco di linea fino all'ingresso nella proprietà privata e del contatore.

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato costituisce unico

elemento valido che legittima l'iscrizione a ruolo nei modi e in base alle tariffe vigenti, vincolando l'utente al rispetto delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione attinente alla materia.

La disdetta, deve essere data per iscritto entro il 31 ottobre ed ha validità per l'anno successivo. Nel caso di trasferimento di domicilio, l'utente deve darne tempestivo avviso al Comune per il blocco della fornitura alla precedente abitazione: l'allacciamento nella nuova sede comporta il versamento di un'altra tassa fissa di allacciamento.

Esula dalla competenza del Comune ogni azione inerente ai rapporti fra il proprietario dell'immobile e il locatario in ordine alla proprietà delle condutture di distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà stessa.

#### ART. 6

Le concessioni sono fatte di regola col sistema a contatore.

#### ART. 7

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il proprietario dell'immobile. Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile servito e nel caso di richiesta per usi particolari dovrà produrre gli atti e le certificazioni di cui al precedente art. 3.

#### ART. 8

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, sulla base di considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

#### ART. 9

L'acqua viene distribuita continuamente. Il Comune si riserva il diritto di interrompere l'erogazione per cause di forza maggiore. Se l'interruzione e' prevedibile il Comune avverte gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Ne in questo caso, ne in quello di interruzione per rotture o guasti all'impianto, gli utenti possono reclamare indennizzi di sorta e non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.

#### ART. 10

Il servizio di provvista e distribuzione dell'acqua potabile per tutti gli immobili è esercitato esclusivamente dal Comune. Sono ammesse in tale ambito le produzioni di acqua potabile a mezzo di pozzi o sorgenti del proprio fondo, sempre che siano state riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria.

#### ART. 11

Tutte le spese derivanti dalla concessione sono a carico del concessionario; tale onere deve essere versato al Comune all'atto della presentazione della domanda, così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti e oneri vari derivanti dalla concessione. Tutte le imposte e tasse che venissero a carico

sulle concessioni di acqua e sugli apparecchi di fornitura e misurazione saranno ad esclusivo addebito dell'utente.

#### ART. 12

La risoluzione scritta del contratto di concessione deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente al Comune entro il 15 ottobre di ogni anno. La risoluzione decorre dal primo giorno dell'anno successivo. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia quando la fornitura dell'acqua da luogo ad inconvenienti o non possa essere effettuata regolarmente.

#### ART. 13

L'utente che procede alla vendita dell'immobile servito di acqua potabile è tenuto a darne avviso al Comune, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura prevista. In caso di morte dell'utente gli eredi o aventi causa subentrano nella posizione giuridica automaticamente, salvo disdetta della concessione in parola. L'utente inquilino, in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 14

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga ad essere frazionata dovrà separarsi la condotta di distribuzione con prese divise, ognuna delle quali sarà posta in efficienza quando risulterà il legittimo titolare della singola concessione.

#### ART. 15

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori, viene misurata dal contatore e consegnata all'utente. L'attacco può essere fatto su una tubazione di presa esistente a condizione che non venga pregiudicata, la fornitura antecedente. Il Comune ha sempre il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio, e l'utente deve averne cura. Il Concessionario deve dare gratuitamente il libero passaggio attraverso gli immobili di sua proprietà per collegare e ispezionare la tubazione dell'acquedotto all'utenza privata.

Le opere di presa e le tubature della rete di distribuzione, fino al limite della proprietà privata, restano di proprietà del Comune. Le spese per le opere di presa e di condotta sono a carico dell'utente.

Le spese per le opere di presa si riferiscono:

- a) alla fornitura di pozzi speciali di derivazione;
- b) alla costruzione o fornitura o posa in opera a regola d'arte del pozzetto di alloggiamento del contatore;
- c) alla fornitura del coperchio ispezionabile di materiale idoneo;
- d) alla manodopera specializzata (allaccio, posa e sigillo del contatore).

Il Comune provvede alla fornitura e posa in opera del materiale di allacciamento e di controllo a mezzo dei suoi incaricati o appaltatori. Di tutte le installazioni resta di proprietà e in manutenzione del Comune il tratto di tubazione installato sotto aree pubbliche, resta di proprietà e in manutenzione dell'utente tutto il tratto interno al limite delle proprietà private.

Entro tale limite, tuttavia, restano di proprietà comunale gli apparecchi di misura.

#### ART. 16

Le opere per la derivazione vengono eseguite direttamente dal Comune e/o a mezzo di ditte autorizzate sotto sorveglianza di personale comunale. Il costo della derivazione e' a carico dell'utente.

Nel caso che per procedere all'allacciamento alla rete idrica comunale sia necessario manomettere la sede stradale asfaltata e non, l'utente e' tenuto a provvedere al ripristino della sede stradale stessa salvo rivalsa del Comune qualora il lavoro non venga eseguito a regola d'arte.

Lo scavo inerente la sede stradale dovrà essere ritombato con materiale inerte misto a sabbia ed opportunamente compattato con stesura di asfalto secondo le prescrizioni tecniche del predetto ufficio. Sarà, inoltre, indispensabile segnalare con opportuni cartelli e lampade la zona dissestata fino a completamento dei lavori.

#### ART. 17

Il contatore è fornito dal Comune, che ne cura l'installazione e lo da in consegna all'utente.

L'utente è responsabile della conservazione del contatore e dei relativi sigilli. Spetta al Comune scegliere il posto dove il contatore va installato: di regola l'ubicazione è fatta nella proprietà dell'utente il più vicino possibile alla condotta principale in modo che gli agenti del Comune possano in ogni tempo facilmente accedervi per ispezionare la tubazione di presa.

Qualora si constati che il luogo dove è collocato il contatore non ha i requisiti di cui sopra, il Comune può spostarlo a totale spesa dell'utente. Il pozzetto in cui va installato il contatore deve rispondere alle prescrizioni del Comune.

#### ART. 18

Le utenze già esistenti dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento.

In caso di rottura della condotta a partire dal limite della proprietà comunale, le spese di riparazione saranno a totale carico dell'utente. Nel caso di rottura del vetro del contatore, il contatore stesso sarà sostituito con uno nuovo con spese a carico dell'utente.

#### ART. 19

Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

Quando viene constatato che per una causa qualsiasi il contatore ha cessato di registrare il volume d'acqua fornito o lo registra imperfettamente, il Comune ha diritto di fissare la quantità presunta in base alla media di anni precedenti oppure a quanto accertato dal competente Ufficio Servizio Acquedotti sulla base di appropriata indagine che la Giunta Municipale esaminerà.

#### ART. 20

Quando si verificano delle rotture al contatore e alla condotta con conseguente fuoriuscita d'acqua, l'utente e' tenuto a segnalare

immediatamente il guasto al Comune. Per i quantitativi d'acqua segnati dal contatore a seguito di guasti non dovuti ad incuria o negligenza dell'utente, il Comune può accordare una riduzione sulla maggiore quantità d'acqua segnata. La stessa agevolazione vale anche per guasti alla linea dopo il contatore e comunque sempre a condizione che i guasti stessi non siano dovuti ad incuria o negligenza dell'utente.

Qualora si verifichi una perdita ubicata tra il limite della proprietà comunale ed il contatore con conseguente mancata registrazione del volume d'acqua fuoriuscito, l'utente ha l'obbligo di segnalare il guasto di cui sopra al competente ufficio comunale affinché venga eseguita l'immediata riparazione. In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicherà il sistema sanzionatorio con interruzione del pubblico servizio fino ad avvenuta riparazione.

#### ART. 21

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

#### ART. 22

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta unicamente al Comune. E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere, anche con semplice manovra, gli apparecchi e le tubazioni del Comune, fino al contatore o al rubinetto di controllo compresi. Delle manomissioni l'utente è sempre responsabile, e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificano agli impianti. E' solo consentita all'utente la manovra a mano libera della eventuale saracinesca che precede immediatamente il contatore.

#### ART. 23

Le letture dei contatori saranno rilevate annualmente. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, ha diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna alla proprietà fino al contatore.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua: la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

#### ART. 24

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario contenente la partita dei consumi di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta nel mese di ottobre o di novembre di ogni anno.

#### ART. 25

I pagamenti del canone dell'acqua, dovuti in dipendenza della concessione, sono commisurati in base alle tariffe vigenti e corrisposti presso l'ESAMARCA SPA o il Tesoriere.

Per il recupero di crediti verso gli utenti, il Comune procederà alla riscossione ai sensi di legge addebitando agli utenti interessati le spese di riscossione.

In tutti i casi, solo il possesso di una regolare quietanza dell'ESAMARCA

SPA o del Tesoriere può dimostrare al Comune l'avvenuto pagamento delle somme dovute: il bollo di quietanza è sempre a carico dell'utente. I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche sono regolate con le bollette successive.

Il pagamento, invece, di eventuali lavori o di ogni altra somma dovuta al Comune, in dipendenza sempre della concessione è corrisposto al Comune tramite il Tesoriere Comunale, previo rilascio di regolare fattura. Il mancato versamento della spesa di cui sopra comporta la sospensione del servizio in parola, previo parere della Giunta Comunale.

#### ART. 26

Al momento della lettura del contatore verrà rilasciato all'utente copia della scheda di lettura.

Ogni irregolarità riscontrata su detto tagliando, relativa ai consumi, deve essere immediatamente contestata all'incaricato per le opportune modificazioni. Ogni contestazione relativa a presunta eccedenza di consumo, riferibile a guasti del contatore o ad altre cause, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla consegna della scheda, unitamente alla richiesta di verifica. La mancata presentazione di eccezioni entro i termini e nei modi indicati, autorizza l'Ente erogatore alla riscossione del canone della partita non contestata, senza alcun diritto di rivalsa o rimborso salvo discrezionalità della Giunta Comunale.

#### ART. 27

In Caso di ritardato pagamento del canone, l'utente dovrà pagare anche l'indennità di mora, in base alla citata legge 14.4.10 n. 639. Trascorsi 90 giorni, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non è stato effettuato il pagamento. I lavori e gli interventi occorrenti per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell'utente.

#### ART. 28

Salvo casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multe da € 25,82 a €1.032,91 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

#### ART. 29

L'utente è responsabile della integrità del suggello del contatore. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura e alle condutture dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria; tutto ciò senza pregiudizio per le azioni di risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

#### ART. 30

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche approvate dal Consiglio Comunale, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.

#### ART. 31

Il presente regolamento annulla i precedenti regolamenti ed ogni altra disposizione regolamentare emanata dal Comune.

#### ART. 32

Il Consiglio Comunale delibera in generale l'istituzione delle tariffe e della tassa di allacciamento. Le successive variazioni tariffarie sono di competenza della Giunta Comunale.

#### ART. 33

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

#### ART. 34

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, ecc. relativi a volture, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

### NORME GENERALI ACQUA POTABILE

#### ART. 35 REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE

E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio di Igiene Pubblica dette U.S.L. e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui all'art. 2 della legge 10.5.1976, n. 319 ed alla normativa regionale di attuazione nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti, nonché dalla circolare del Ministero della Sanità n' 33, del 27.4.1977, del D.P.R. n. 515 del 3.7.1982 e del D.M. 15.2.1983 (G.II. 26.3.1983 n' 84) e di eventuali ulteriori disposizioni in materia.

#### ART. 36 - INQUINAMENTI DELLE ACQUE AD USO POTABILE

In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, alla sorgente o cabalette, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

#### ART. 37 - PROTEZIONE DELLE SORGENTI E DELLE OPERE DI PRESA

I pozzi e sorgenti per il prelievo di acque designate ad uso potabile e le relative opere di presa debbono avere una zona di protezione immediata di almeno 10 ml.

Tale zona dovrà essere recintata a cura di chi ha diritto alla utilizzazione dell'acqua.

Entro la zona di protezione sono proibiti il pascolo di animali, la coltivazione del terreno, qualunque opera di escavazione e fabbricazione nonché lo scolo

di acque di rifiuto e la formazione di depositi di rifiuti e di qualunque altro materiale che a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., sulla base delle norme contenute nel P.R.G. e nel presente regolamento, possono costituire pericolo per la purezza delle acque.

Sono inoltre definite per le opere di captazione pubbliche o di uso pubblico:  
Zona di protezione ravvicinata: area nella quale non devono essere presenti fonti inquinanti di qualunque natura; sono perimetrale nell'ambito del Piano Regolatore Comunale, che detta norme specifiche su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.:

Zona di protezione allargata: area di vaste dimensioni nella quale in relazione al regime idrologico sono da prevedere particolari precauzioni; queste aree sono indicate nel P.R.G. che detta norme generali di protezione, su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Le opere di presa devono essere protette da ogni possibile infiltrazione di acque estranee.

Per le opere di presa di acque superficiali il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., stabilirà di volta in volta i vincoli di protezione con particolare riguardo alla balneazione, alle immissioni cloacali, alla pesca ed alla navigazione.

Per i pozzi a scavo deve essere prevista almeno una idonea copertura perfettamente sigillata e la captazione dell'acqua deve avvenire mediante pompa. Dovrà altresì essere assicurata una adeguata manutenzione periodica.

L'immissione nel sottosuolo a qualunque titolo di acque di qualunque natura ed origine o provenienza e' tassativamente vietato ad esclusione degli impianti di subirrigazione che devono essere autorizzati ai sensi della L. R. n. 7/82.

#### ART. 38 - DOTAZIONE IDRICA

La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto, e' imposto l'obbligo dell'allacciamento ove questo sia tecnicamente possibile. Ove non sia possibile a breve termine l'approvvigionamento idrico del pubblico servizio, il Sindaco, su parere dei servizi competenti, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari legati alla erogazione di acqua non potabile.

In tutti i casi nei quali la dotazione idrica e' assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento, e' fatto obbligo al titolare di provvedere ad una verifica almeno annuale della potabilità chimica e batteriologica dandone comunicazione ai competenti servizi della U.S.L..

#### ART. 39 - ESCAVAZIONE DEI POZZI

Nelle zone non servite da acquedotto, e solamente in esse, e' consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico e previa autorizzazione del Sindaco.

I pozzi ad uso potabile e domestico dovranno:

a) essere di tipo tubolare:

b) attingere ad una falda profonda;

la intercapedine rimasta tra la colonna di perforazione e la camicia del pozzo deve essere riempita con ghiaietto fino alta prima falda e da qui alla superficie deve esseretamponata e cementata onde evitare infiltrazioni;

essere provvisti di avampozzo totalmente fuori terra e protetta da una platea

impermeabile circostante di almeno m. 0,50 di larghezza sigillato da copertura mobile;  
essere muniti di sistemi automatici di attingimento dell'acqua;  
essere muniti di sistemi di misurazione dell'acqua prelevata.  
L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi è soggetta al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e spese del proprietario, prima dell'inizio dell'uso dell'acqua e successivamente a scadenza annuale.  
Le norme di P.R.G. prevedranno il regolamento dell'uso delle acque sotterranee, al fine di una protezione generale delle risorse idriche.

#### ART. 40 OPERE DI PRESA E CISTERNE

L'apparecchiatura di presa consiste, in linea di massima, in una camera di captazione dalla quale l'acqua passa ad una camera di sedimentazione: da qui o da una camera successiva, parte la conduttura per la distribuzione. Le opere di presa con le relative camere devono essere: interrato, con aperture dotate di sportello con chiusura a lucchetto, chiuse in modo che venga impedito l'ingresso alla luce e agli animali.

Il manufatto dovrà essere contornato da una platea impermeabile con inclinazione verso l'esterno e dovrà essere costruito in buona muratura, con pareti perfettamente impermeabili con possibilità di ingresso che permetta una facile pulitura e disinfezione.

Le cisterne devono essere installate lontano da qualsiasi causa di inquinamento almeno 10 m. da pozzi neri e 20 m. da depositi di letame, devono essere interrato e disporre di una apertura ben protetta dall'eventuale ingresso di animali, la cisterna deve essere contornata da una platea impermeabile con inclinazione verso l'esterno, l'apertura per l'accesso deve essere chiusa con lucchetto.

Le cisterne rivestite internamente con materiale impermeabile dovranno avere preferibilmente il fondo emisferico e dovranno essere periodicamente svuotate e pulite.

Eventuali sfioratori di opere di presa e cisterne devono essere adeguatamente protetti dall'ingresso di animali e con scarico rivolto al basso.

#### ART. 41 - INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI

I pozzi preesistenti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo precedente non possono essere utilizzati a scopo potabile o domestico. Possono essere tenuti in funzione solamente per irrigazione o per altro uso agricolo. I pozzi non più utilizzati debbono essere disattivati secondo le seguenti norme:

- per pozzi "tubolari" si deve provvedere alla rimozione della camicia metallica, ed il riempimento va effettuato con ghiaietto fino alla falda e con calcestruzzo fino a 2 m. dal piano campagna; la copertura deve avvenire con terreno di riporto;

-per i pozzi "a scavo" si deve provvedere all'abbattimento della camicia per quanto possibile, con un limite minimo di 1 m. dal piano di campagna; il riempimento deve avvenire con il limo sabbioso fino a 2 m. dal piano di campagna; la copertura deve avvenire con terreno di riporto.

E' comunque assolutamente vietato immettere nei pozzi disattivati scarichi di liquami di ogni tipo e natura.

#### ART. 42 - SERBATOIO NEGLI EDIFICI

La costruzione e l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti .

Sono comunque vietati tali stoccaggi dell'acqua quando proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali e' prevista la presenza di autoclavi.

Detti strumenti devono essere opportunamente mantenuti e disinfettati periodicamente.

Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrato, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne potranno essere approvate su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

#### ART. 43 – RETE IDRICA INTERNA

Le reti di distribuzione idrica interna devono essere dotate di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possono miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza.

Nei casi in cui la distribuzione di acqua potabile nelle abitazioni avvenga tramite impianto di trattamento di qualunque tipo il titolare dovrà garantire la potabilità con opportuna manutenzione ed una gestione corretta, fornendo all'Autorità sanitaria notizia dell'avvenuto controllo analitico annuale e dei risultati.

#### ART. 44 - RETE IDRICA E FOGNATURE

I tubi dell'acquedotto devono essere posti di norma a non meno di m. 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature. Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono essere poste, di norma al di sotto di 50 cm. dalle tubazioni dell'acqua potabile.

Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due precedenti commi le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualunque perdita devono essere collocate in un cunicolo con fondo e pareti impermeabili, con pozzetti di ispezione distanti fra loro non più di tre metri.

La costruzione di fognature nei casi in cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale previa presentazione alla stessa, da parte dell'interessato, di disegni illustrativi e di una relazione tecnica.

Le opere interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.

#### ART. 45 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE

Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantire la dotazione per i bisogni prioritari sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..